



**Associazione tra Enti Locali per
l'attuazione del
Patto Territoriale Sangro-Aventino**

REGOLAMENTO “ELENCO DEGLI AVVOCATI”

*Approvato dal
Comitato di Associazione del
16 novembre 2022*

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Elenco degli Avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

2. L'esigenza di costituire il predetto Elenco deriva dalla mancanza di personale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale, nonché dalla volontà di prevedere procedure trasparenti per l'affidamento degli incarichi legali esterni, le quali – pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 - rispettano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. Per "incarichi legali" ai sensi del presente regolamento, si intendono:

a) Gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (cosiddetto patrocinio legale), come definiti dall'art. 17 comma 1 lett. d), D.Lgs. 50/2016, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del SUAP/Associazione nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il SUAP/Associazione è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;

b) Gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla prestazione di un incarico giudiziale) che si perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, secondo i principi stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001.

Art. 3 – Istituzione Elenco.

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile amministrativo, o suo delegato.

2. L'Elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO;

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE;

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO;

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE;

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO;

Sezione F - CONTENZIOSO CONTABILE.

3. In ciascuna sezione verrà creata una sottosezione relativa agli avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori.
4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su semplice richiesta del professionista, singolo o associato, durante il periodo di vigenza dell'avviso di cui *infra*. Non è previsto un numero massimo di iscritti.
5. L'iscrizione all'Elenco è preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile, di avviso sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni.
6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.
7. L'Ente aggiornerà annualmente, previo avviso e con le stesse modalità, il predetto Elenco.
8. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:
 - a) Possesso della cittadinanza italiana;
 - b) Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
 - d) Iscrizione da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati;
 - e) Comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae, come meglio appresso chiarito;
 - f) Possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla propria attività professionale con massimale assicurato pari o superiore ad € 500.000,00.
 - g) Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 - h) Insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con il SUAP;
 - i) Insussistenza di situazioni che impediscano *ex lege* di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - j) Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - k) Assenza di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - l) Assenza negli ultimi cinque anni di contenzioso contro il SUAP/Associazione e/o contro l'Ente Capofila - Comune di Atesa promosso in proprio o in qualità di difensore di altre parti.

2. Ai sensi di legge, i professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi contro l'Ente Capofila Comune di Atessa o contro il SUAP/Associazione, ovvero assumano incarichi in conflitto con gli interessi del SUAP/Associazione sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Art. 4 – Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'Elenco ha luogo su semplice domanda del professionista, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. Nella richiesta di iscrizione si dovrà altresì precisare l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni Superiori.

3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:

- l'iscrizione all'Albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- numero codice fiscale e numero partita Iva;

b. Curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione, ovvero:

- Patrocinio in un numero di procedimenti relativi alla materia pari almeno a 5 all'anno (con indicazione, a tal fine, dei R.G. e del Giudice presso cui gli stessi pendono);
- Partecipazione a convegni o eventi formativi specifici;
- Pubblicazioni;
- Docenze;

c. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il SUAP/Associazione e contro il Comune di Atessa - Ente Capofila o in conflitto con gli interessi del SUAP/Associazione e del Comune di Atessa - Ente Capofila per la durata del rapporto instaurato;

- d. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- e. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell'elenco o al conferimento dell'incarico.
4. Il Patto/SUAP si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a tutti i legali delegati.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta dal Responsabile amministrativo, il quale provvede all'assegnazione dell'incarico con propria determina, sentito il legale rappresentante dell'Ente Capofila Comune di Atesa. Il compenso è determinato a cura del medesimo Responsabile, sulla base dei parametri forensi minimi per casi di complessità media, diminuiti del 30%.
2. L'affidamento avviene per sorteggio tra gli iscritti all'Elenco della sezione.
3. E' sempre consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti.
4. L'avvocato assegnatario dell'incarico conferma in sede di accettazione la permanenza delle condizioni dichiarate in sede di iscrizione all'Elenco.
5. Qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento del sorteggio, si può procedere all'affidamento diretto di un incarico motivato, sulla base di un criterio di rotazione.
6. Resta inteso che il Responsabile, sentito il legale rappresentante dell'Ente Capofila Comune di Atesa, può inoltre provvedere all'assegnazione diretta dell'incarico nel caso di controversie ad elevata complessità, tali intendendosi quelle così come definite dal D.M. 147 del 2022.
7. L'affidamento avverrà previa verifica dell'insussistenza nel caso di specie di contenzioso in essere patrocinato dal professionista estratto contro il Comune parte in causa nella vertenza de qua.

Art. 6 – Cancellazione dall'Elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;

- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

Art. 7 – Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un “Registro degli incarichi conferiti” e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile o suo delegato.

Art. 8 - Pubblicità

1. L’Elenco degli Avvocati ed il Registro sono resi pubblici nelle forme di legge.

Art. 9 – Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell’istituzione dell’Elenco degli Avvocati, il conferimento degli incarichi avverrà con affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.